

# Capitolo 7

## L'applicazione dell'ISPM-15 in Italia



## 7.1 Inquadramento legislativo

L'Unione Europea ha dato applicazione allo standard ISPM-15 della FAO con la pubblicazione della Direttiva 2004/102/CE. L'Italia ha recepito tale Direttiva con il Decreto dell'11 gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 7 aprile 2005.

L'inizio dell'applicazione dello standard in Italia per gli imballaggi in legno destinati ai Paesi Extra UE e, quindi, l'autorizzazione alla produzione a Marchio IPPC/FAO per le aziende italiane ha seguito un iter lungo e complesso che si può riassumere con i seguenti provvedimenti:

- **Direttiva 2004/102/CE della Commissione del 5 ottobre 2004 "che modifica gli allegati II, III, IV e V della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità"**
- **Decreto dell'11 gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali: recepimento della Direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della Direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio", pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 80 del 7 aprile 2005**
- **Nota transitoria del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 37044 del 24 Giugno 2004 - che ha conferito ai Servizi Fitosanitari regionali la funzione di controllo e di rilascio delle autorizzazioni per le aziende che intendevano produrre imballaggi a Marchio IPPC/FAO. Durante la fase transitoria, le singole Regioni hanno provveduto, ognuna con le proprie regolamentazioni e procedure interne, al rilascio delle autorizzazioni alle aziende che richiedevano l'autorizzazione a produrre e/o trattare imballaggi secondo l'ISPM-15**
- **Decreto del 2 luglio 2004 del Ministero delle Politiche**

Agricole Alimentari e Forestali "Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 295 del 17 dicembre 2004, che ha stabilito i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori abilitati all'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno

- **Decreto del 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali "Riconoscimento del Consorzio Servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2005, che ha riconosciuto, a seguito di domanda presentata secondo le modalità previste dal Decreto del 2 luglio 2004, il Consorzio Servizi Legno-Sughero come soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. Lo stesso decreto ha approvato il "Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK" (1° edizione - marzo 2005) ed ha riconosciuto il Marchio stesso. A partire dalla data di pubblicazione del citato decreto, è cessata di fatto la fase transitoria assolta dalle Regioni per il tramite dei Servizi fitosanitari**
- **Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96**
- **Prot. 30882 del 16 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente per oggetto "nota tecnica per l'attuazione del sistema nazionale di controllo e vigilanza dell'uso del marchio IPPC/FAO per gli imballaggi in legno"**
- **Decreto 4 marzo 2011 "Modifica del Decreto Ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi di legno" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011. Il De-**

creto aggiorna l'inquadramento legislativo a seguito della revisione dell'ISPM-15 del 2009

- Decreto legislativo 9 aprile 2012 n. 84 Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Uno dei risultati strategici ottenuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con l'introduzione di un soggetto gestore del marchio IPPC/FAO è stato di applicare a livello nazionale in modo uniforme le linee guida descritte nello Standard ISPM-15. Il Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK e le sue successive revisioni sono stati riconosciuti dal Decreto 13 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono a tutti gli effetti la base tecnica e normativa per l'applicazione dell'ISPM-15 in Italia.



Lo stesso Decreto ministeriale evidenzia che è facoltà dei Servizi fitosanitari o del Consorzio Servizi Legno-Sughero, di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale, procedere a modifiche, revisioni o integrazioni dei requisiti del Regolamento stesso.

Il Consorzio provvede ad effettuare tutte le modifiche al regolamento richieste dal Servizio fitosanitario nazionale entro 30 giorni dalla richiesta e successivamente i consorziati hanno l'obbligo di uniformarsi in 60 giorni dalla comunicazione del soggetto gestore.

In seguito alla profonda revisione dell'ISPM-15 del 2009 è stato necessario aggiornare e rivedere una parte sostanziale del regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK.

Con la nota n. 28410 del 15 dicembre 2010, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato l'approvazione delle ultime modifiche al regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK. Il nuovo regolamento è operativo a tutti gli effetti dal 16 marzo 2011. Tale regolamento, oltre a includere tutti i nuovi requisiti de-



scritti nella revisione dello standard ISPM-15 di aprile 2009, comporta anche l'introduzione di almeno altre due figure professionali (cioè due diverse tipologie di imprese):

- "Riparatore di imballaggi usati" che recupera gli imballaggi usati a marchio IPPC/FAO, li seleziona secondo lo standard ISPM-15, eventualmente li ripara e li rimette sul mercato tracciandoli
- "Commerciante all'ingrosso di semilavorati", ovvero quel soggetto che commercializza materiale da imballaggio in legno semilavorato trattato in conformità all'ISPM-15.

### NORMATIVA IN MATERIA FITOSANITARIA MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L'INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI ORGANISMI NOCIVI

Decreto legislativo 9 aprile 2012 n. 84 Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96

**Normativa in materia fitosanitaria - misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi**

Al di là delle prescrizioni regolamentari relative per lo più allo standard ISPM-15, per i vari consociati al Consorzio Servizi Legno-Sughero, e per la titolarità della licenza all'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK, sono disposizioni normative che si impongono indistintamente a tutti i soggetti misure contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. 214 del 19 agosto del 2005 e successive modifiche, che ha recepito le direttive 2000/29/CE del 8 maggio del 2000 e 2002/89/CE del 28 novembre 2002, in materia di misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi per i vegetali o per i prodotti vegetali.

Detta normativa oltre a stabilire le regole generali del regime fitosanitario nazionale, definisce le misure fitosanitarie per impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi. Comprende anche i criteri e le modalità d'effettuazione dei previsti controlli fitosanitari per tutti i vegetali e relativi prodotti, che presentano rischio.

È altresì opportuno segnalare come le disposizioni normative possono trovare applicazione anche con riferimento al settore degli imballaggi, e la loro conoscenza

ed osservanza si impongono dunque a tutti gli operatori di settore.

Difatti, per quanto espressamente previsto sulla base dell'art. 3 del D. Lgs. 214/2005, il legname è espressamente oggetto della normativa, *"...anche quando serve per la cassetta, compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura..."*.

Al proposito i Servizi Fitosanitari Regionali possono effettuare ogni necessario controllo, in fase di importazione, sia in sede doganale che capillarmente sul territorio, anche sul legname che costituisce imballaggio utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura, al fine di verificare in concreto la presenza di eventuali organismi nocivi, essendone difatti il legname un potenziale veicolo.

Va tenuto presente come gli ispettori fitosanitari regionali, conformemente a quanto prescritto sulla base dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 214/2005 sono 'funzionari pubblici, tecnicamente qualificati', e come tali sono muniti dei necessari poteri per svolgere ogni necessaria verifica o controllo che siano ritenuti opportuni, avendo dunque titolo per accedere anche presso le varie aziende del settore degli imballaggi.

Le sanzioni che possono essere erogate a seguito dei controlli degli ispettori fitosanitari, nel caso di accertate irregolarità o mancate conformità al rispetto della normativa di cui sopra, sono sanzioni di **natura amministrativa**, fatto salvo che il fatto accertato non costituisca reato, e prevedono oltre ad eventuali sospensioni delle attività autorizzate, un minimo ed un massimo edittale per ogni singola violazione accertata. La concreta determinazione della sanzione sarà modulata a seconda della gravità della violazione contestata (come espressamente dispone l'art. 54 del D. Lgs. 214/2005).

È opportuno in particolare evidenziare le modifiche introdotte nell'articolo art. 19 comma 1, del D. Lgs 214 il quale prevede che:

“I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività **devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari competenti** per l'ubicazione dei centri aziendali

- a) Produttori di piante ...
- b) Commercianti all'ingrosso di piante ....
- c) Importatori ...
- d) Produttori, centri di raccolta ....
- e) Produttori e i commercianti all'ingrosso di legname ....
- f) Produttori e i commercianti di micelio fungino ...
- g) **Coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO**
- h) ... ..”

Significative sono altresì le novità introdotte in merito alle sanzioni, l'art. 54 del decreto modificato infatti prevede:

- “Comma 4. Chiunque esercita attività di produzione ..... in assenza dell'autorizzazione prescritta nell'art. 19 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00
- Comma 9. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 non consente l'accesso ..... ai soggetti incaricati dei controlli di cui all'art. 21, comma 1 lettera g) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 15.000,00”

- “Comma 10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19 non ottempera agli obblighi di cui all'art. 21, comma 1 lettera h), i) ed l) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 600,00”

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero ed i Servizi Fitosanitari, ciascuno nel rispetto dei propri mandati istituzionali e statutari, in considerazione delle finalità comuni nell'ambito dell'attività di tutela contro la diffusione degli organismi nocivi, collaborano fattivamente attraverso un mutuo scambio di informazioni per la segnalazione di tutti casi di non conformità ed in particolare che possano costituire e rappresentare un rischio fitosanitario, al fine di porre in essere ogni più opportuno ed adeguato intervento.

**È fondamentale evidenziare che la revisione del D.lgs 214 introduce finalmente anche gli aspetti relativi all'ISPM-15 nelle tematiche inerenti la normativa nazionale in materia fitosanitaria.**



## Quello che non vedete è il nostro lavoro



**rilegno**

Consorzio  
Nazionale  
per la raccolta  
il recupero  
e il riciclaggio  
degli imballaggi  
di legno

[www.rilegno.org](http://www.rilegno.org)

Da quasi 15 anni **Rilegno**, il consorzio che fa parte del sistema Conai garantisce che cassette rotte, pallet inutilizzabili, imballaggi industriali e altri rifiuti di imballaggi di legno prendano la via del recupero.

Nel 2011 oltre 1 milione 800mila tonnellate di rifiuti legnosi (quasi il 60% dell'immesso al consumo) è stato avviato a recupero, trasformandosi in rinnovata materia prima: pannello per l'industria del mobile, pasta cellulosa per cartiere, materiale per l'industria edile, fertilizzante, e anche trasformato in energia elettrica o termica.

Perché il legno ha mille vite.

## 7.2 ISPM-15 ed imprese italiane dell'imballaggio di legno

I soggetti coinvolti dallo standard sono (elenco non esaustivo):

- Segherie produttrici di semilavorati per imballaggi di legno
- Commercianti di semilavorati per imballaggi di legno
- Produttori di pallet nuovi
- Riparatori di pallet (che operavano tramite eliminazione del marchio IPPC/FAO precedente, effettuavano un nuovo trattamento e procedevano a mettere il proprio Marchio IPPC/FAO)
- Imballaggi industriali
- Imballaggi ortofrutticoli (il cantonale supera i 6 millimetri di spessore e quindi anche questa tipologia di prodotto deve adeguarsi allo standard in caso di export extra UE)
- Produttori di bobine
- Produttori di cassette per enologia
- Imprese utilizzatrici con reparto di **autoproduzione di imballaggi di legno**
- **Imprese di fumigazione** (fino a marzo 2010)

In linea generale, le operazioni relative al trattamento fitosanitario dei materiali da imballaggio in legno sono state inizialmente distinte nei tre principali sistemi aziendali di seguito descritti:

**1 Impresa che produce materiale da imballaggio in legno (semilavorato o finito) ed effettua con proprie strutture il trattamento termico.** Rientrano in questa categoria ad esempio, i produttori di pallet, i riparatori che ritrattano i pallet usati, le segherie o i commercianti di legno con proprio impianto di trattamento termico. Nel regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK questi operatori sono definiti **soggetti autorizzati 7.1**, cioè operatori della filiera che eseguono il trattamento termico su materiale da imballaggio in legno semilavorato, semifinito e finito

**2 Impresa che produce materiale da imballaggio in legno e affida il trattamento termico a soggetti che eseguono trattamenti conto terzi.** Per esempio, un'impresa produttrice di pallet che fa trattare il prodotto da altra impresa munita di impianto di trattamento termico. Nel regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK questi operatori non sono coinvolti direttamente, ma tramite i soggetti autorizzati 7.1 che operano il trattamento fitosanitario per conto terzi e rimangono unici responsabili del trattamento anche se eseguito su materiale da imballaggio in legno non di proprietà

**3 Impresa che produce imballaggi in legno utilizzando materia prima già trattata.** Per esempio, un produttore di imballaggi industriali in legno o un produttore di pallet che acquistano materiale già trattato in conformità all'ISPM-15 e lo assemblano nel proprio stabilimento assumendosi la responsabilità fitosanitaria dell'imballaggio a Marchio IPPC/FAO. In questo caso, ad eccezione di quando il magazzino sia totalmente costituito da legname conforme all'ISPM-15, sarà necessario garantire la separazione fisica del materiale trattato da quello non trattato

Nel regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK questi operatori sono definiti soggetti autorizzati 7.2, cioè operatori della filiera che, utilizzando materiale da imballaggio di legno - semilavorato o semifinito già trattato, producono imballaggi in legno semifinito o finito conforme all'ISPM-15. Nell'ambito del soggetto autorizzato 7.2 sono individuate due tipologie operative:

- **Soggetto autorizzato 7.2a**, che possiede in magazzino esclusivamente materiale da imballaggio in legno trattato in conformità all'ISPM-15
- **Soggetto autorizzato 7.2b**, che possiede in magazzino sia materiale da imballaggio in legno trattato in conformità all'ISPM-15 sia materiale da imballaggio in legno non trattato.

**Il trattamento di fumigazione con bromuro di Metile in Europa, Italia compresa, non è più consentito dal marzo 2010.** Prima di questa data il regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK prevedeva la figura dell'impresa che effettua con proprie strutture il trattamento di fumi-

gazione, i **Soggetti Autorizzati 7.3**, cioè operatori della filiera che eseguono il trattamento di fumigazione su materiale da imballaggio di legno semilavorato, semifinito o finito categoria che potrebbe tornare operativa qualora la CPM approvi altri trattamenti di Fumigazione in esame.

A seguito della revisione 2009 dell'ISPM-15 e con la pubblicazione del nuovo Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK nel marzo 2011 sono state introdotti due nuovi soggetti autorizzati:

- **Il soggetto autorizzato 7.2 RP che effettua la selezione e/o riparazione di imballaggi di legno marchiati IPPC/FAO**
- **Il Soggetto autorizzato 7.4, che commercializza materiale da imballaggio in legno semilavorato trattato in conformità all'ISPM-15 senza effettuare alcun tipo di operazione sui singoli colli o imballaggi finiti prodotti e/o trattati da soggetti terzi autorizzati.**

Da ultimo, con la recente pubblicazione del **Decreto 4 marzo 2011** da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che prevede che "Gli operatori che concorrono alla predisposizione, costruzione, distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi e usati, recanti il marchio IPPC/FAO sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori", si è completato il quadro di tutti i soggetti coinvolti nello schema italiano di certificazione ISPM-15, con l'aggiunta a tutti gli effetti dei seguenti soggetti:

- **Impresa che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti nuovi a marchio IPPC/FAO, prodotti e/o trattati da soggetti terzi autorizzati sia italiani che stranieri**

- **Impresa che effettua la sola commercializzazione di imballaggi usati a marchio IPPC/FAO, senza effettuare le operazioni di riparazione e/o rilavorazione (azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o riutilizza e/o distribuisce imballaggi in legno usati)**

- **Impresa che fornisce il servizio di stivaggio o "caricatori" (carica container o navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio di legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo standard ISPM-15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi.**

CERTIFICATO CON RINNOVI ANNUALI PER LE IMPRESE ITALIANE CHE UTILIZZANO IL MARCHIO IPPC/FAO-FITOK



## CERTIFICATO INIZIALE PER LE IMPRESE ITALIANE CHE UTILIZZANO IL MARCHIO IPPC/FAO-FITOK



Consorzio Servizi Legno-Sughero

Spettabile



Comitato Tecnico  
FITOK

Milano,

pc

- Servizio Fitosanitario Nazionale
- Regione Veneto Servizio Fitosanitario
- SGS Italia spa
- Bureau Veritas Italia spa

Prot.

**Oggetto: autorizzazione all'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK con Codice Fitosanitario IT-00-000**

Spettabile Consorzio,  
a seguito della visita ispettiva effettuata presso la Vostra azienda da parte dell'ente ispettivo il giorno , siamo a comunicarVi che sulla base di quanto previsto dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario "FITOK", la Vostra azienda è risultata

**CONFORME**

Il Comitato Tecnico FITOK del Consorzio Servizi Legno-Sughero, a seguito dell'esame della documentazione presentata, ha deciso di accogliere la Vostra richiesta e di concedere a

-L'utilizzo del marchio



conformemente a quanto previsto da Statuto, Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK ed ISPM-15 della FAO.

- L'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Autorizzati in qualità di **Soggetto 7.1 - Operatore della Filiera che esegue il Trattamento Termico su Materiale da Imballaggio in legno Semilavorato, Semifinito e Finito.**



Consorzio Servizi Legno-Sughero  
Polo Sostanziale, 65  
20121 Milano (MI) - Italy  
T. +39 02 8060411  
F. +39 02 80604100  
[www.conlegno.org](http://www.conlegno.org)  
[fitok@federlegnoarredo.it](mailto:fitok@federlegnoarredo.it)  
C.F. 97315200151  
P.IVA: 04452600152

Promosso dal  
Regiolegnoarredo  
- Assolegno  
- Assomattag  
- Federconlegno  
CMA Produzione Legno Arredo  
Confartigianato Legno Arredo  
Unilar - Conlega

Soggetto gestore  
del marchio IPPC/FAO per l'ISPM-15  
riconosciuto dal Ministero delle  
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema  
di Gestione per la Qualità  
certificato ISO EN ISO 9001:2008  
Cert. n. 1019279





Il Vostra codice fitosanitario è:

**00 - 000**

Lo scrivente Consorzio che, in forza del Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive modifiche e integrazioni, è stato riconosciuto quale Soggetto Gestore del Marchio Internazionale IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, autorizza l'Azienda all'utilizzo del marchio



L'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK e del marchio IPPC/FAO dovrà essere conforme alle indicazioni del Regolamento (vedi cap. 1.10.8) e alle delibere consortili.

L'utilizzo dei marchi suindicati viene concesso all'Azienda a tempo indeterminato, salve revoca, sospensione o rinuncia come previsto dal Regolamento.

Cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti.

**ConLegno**  
Il Presidente  
**Ettore Durbiano**

**Comitato Tecnico FITOK**  
Il Coordinatore  
**Michele Ballardini**

# Approfondimento 5

## Differenze riscontrabili fra il Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK dell'anno 2005 e il Regolamento dell'anno 2011

Il nuovo regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK, operativo dal 16 marzo 2011, oltre ad approntare tutte le modifiche e integrazioni previste dalla revisione del 2009 dello standard ISPM-15 ha un'impostazione e un formato del tutto nuovi.

Il documento è stato realizzato con l'intento di agevolare le diverse tipologie di soggetti coinvolti, risulta essere più snello rispetto alla precedente versione (del marzo 2005), tuttavia è semplice e rigoroso per quanto concerne gli obblighi richiesti dalla normativa comunitaria e dallo standard internazionale ISPM-15 (dell'aprile 2009).

Il nuovo ISPM-15 del 2009 è composto da una parte generale con valenza normativa e pratica, rivolta a tutti i soggetti autorizzati, e da cinque specifiche tecniche che sottolineano gli aspetti procedurali per i diversi soggetti autorizzati.

La parte generale descrive i requisiti di base destinati a tutti i soggetti autorizzati riguardanti l'ISPM-15, come: l'impiego di legname scortecciato; il ricorso a trattamenti fitosanitari approvati a livello internazionale; la tipologia dei marchi IPPC/FAO e la loro modalità di applicazione; l'elenco dei prodotti esonerati dall'ISPM-15; le modalità di gestione del pagliolo e l'obbligo di marcatura del pagliolo stesso; le definizioni degli imballaggi usati e le modalità di gestione degli imballaggi riutilizzati, riparati e rilavorati.

Le specifiche tecniche descrivono i requisiti minimi che devono essere rispettati dai vari soggetti, così come individuati dalla norma italiana.

Di seguito il dettaglio delle principali modifiche apportate. Per i soggetti 7.1:

- 1) Sonda SIT: non vi è più l'obbligo di taratura annuale, ma triennale
- 2) Sonde di processo: vengono fornite indicazioni tecniche per individuare quelle che misurano in modo corretto (n.d.r.: attenzione alle sonde non isolate!)
- 3) Ricerca e Sviluppo: sono previste possibilità future di modificare e/o migliorare le procedure di trattamento termico in

caso di comprovati risultati scientifici ad opera di centri di ricerca qualificati

Per i soggetti 7.2:

- 1) **Procedure di accettazione** del materiale semilavorato e semifinito in ingresso: introduzione di procedure standardizzate anche per il materiale proveniente da Stato estero, ovvero obbligo di richiedere, verificare e conservare copia firmata e timbrata in originale del PdT - Protocollo di Trattamento (leggasi "grafico dei 30'") o documento analogo (non sono ammesse fotocopie e/o fax).

Obbligo di controllo dell'apposizione e verifica di conformità del marchio IPPC/FAO - o altro sistema di identificazione (etichette) su tutti i semilavorati

I soggetti 7.3 non sono più contemplati nel Regolamento stesso.

Le novità principali riguardano i soggetti che, fino ad ora, non erano stati contemplati dal Regolamento, ovvero i riparatori di imballaggi usati e i commercianti di semilavorati.

I requisiti applicabili ai soggetti che riutilizzano ed eventualmente riparano il materiale d'imballaggio di legno usato trattato in conformità all'ISPM-15 sono descritti nella "Specificazione Tecnica E" del Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK, completamente nuova.

Il soggetto che effettua la riparazione è equiparato al soggetto autorizzato 7.2 e viene identificato come soggetto Autorizzato 7.2 RP, in quanto deve gestire allo stesso modo il materiale già trattato in conformità all'ISPM-15 che utilizza nelle riparazioni, mentre la "Specificazione Tecnica E" evidenzia i requisiti di selezione e riparazione.

Per i soggetti 7.4 i requisiti applicabili sono descritti nella "Specificazione Tecnica D". Si tratta di rispettare una serie di adempimenti che sono già stati sperimentati da alcune aziende di commercianti, i quali hanno scelto di conformarsi volontariamente ad essi già dal 2005, ancor prima della loro ratifica all'interno del nuovo regolamento:

- 1) **Commercializzazione dei semilavorati:** le procedure indicate nella "Specificazione Tecnica D" consistono nella ratifica del Ministero di un sistema già implementato dalle aziende che

commercializzano materia prima trattata

2) **Adeguamento al nuovo Regolamento:** assegnazione di un nuovo codice fitosanitario per i soli commercianti di semilavorato già autorizzati FITOK

3) **Procedure di accettazione:** del materiale semilavorato e semifinito in ingresso equivalente all'introduzione di procedure standardizzate anche per il materiale proveniente da uno Stato Estero, ovvero l'obbligo di richiedere, verificare

e conservare copia firmata e timbrata in originale del PdT - Protocollo di Trattamento (leggi grafico dei 30') o documento analogo

4) **Obbligo di controllo e apposizione del marchio IPPC/FAO** - o altro sistema di identificazione (etichette) su tutti i semilavorati


5) **Check list** di sistema e di prodotto: nuove e diverse nei contenuti e nella forma.





Impianto SECAL per l'essiccazione e il trattamento fitosanitario ISPM15 FAO  
 Capacità netta di trattamento ISPM15: 4410 pallets 80x120 sovrapposti  
 Capacità netta di essiccazione: 250 m<sup>3</sup>/ciclo

# Un trattamento di riguardo



31023 RESANA (TV) - Italy - Via della Fornace, 81/83 - z.i. Castelminio  
 Tel. +39.0423.784248 - Fax +39.0423.784252 - info@secalsrl.com - www.secalsrl.com

## 7.3 Modifiche dell'applicazione dell'ISPM-15 introdotte dal Decreto ministeriale del 4 marzo 2011

Ai cambiamenti legati alla revisione dell'ISPM-15 occorre aggiungere quelli introdotti dal nuovo Decreto 4 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2011 "Modifica del Decreto ministeriale 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi di legno".

Bisogna tenere presente che, se da una parte tocca all'IPPC, tramite la revisione degli standard fitosanitari, dettare i requisiti minimi da applicare, dall'altra sono i singoli Stati che devono recepire nella propria legislazione gli ambiti di applicazione degli standard. Il Decreto ministeriale introduce un concetto fondamentale sulle corresponsabilità di chi, nella filiera degli imballaggi di legno, viene a gestire imballaggi a marchio IPPC/FAO sia nuovi che usati. Esso **infatti evidenzia che tutti gli operatori devono evitare che ci siano immissioni d'imballaggi a marchio IPPC/FAO non conformi sul mercato e che questi possano essere utilizzati, anche in buona fede, dagli utilizzatori** e successivamente, incorrere in blocco delle merci presso i porti stranieri.

Nello stesso tempo per le aziende che non vogliono aderire, il Decreto prevede che queste possano da una parte non adempiere alle diverse prescrizioni fitosanitarie, **ma per fare ciò debbano smarchiare tutti gli imballaggi a Marchio IPPC/FAO**. Tale operazione è fondamentale per evitare l'immissione di imballaggi a marchio IPPC/FAO non conformi allo standard ISPM-15. Si pensi per esempio alla riparazione di imballaggi a Marchio IPPC/FAO con materiale non conforme (per esempio non trattato) a cui viene lasciato il Marchio IPPC/FAO già presente: si tratta a tutti gli effetti di un imballaggio a Marchio IPPC/FAO non conforme all'ISPM-15. Il Decreto del 4 marzo 2011 è fondamentale per coinvolgere tutti i soggetti legati all'ISPM-15 e **tracciare così tutta la filiera dell'imballaggio di legno, per dare il massimo della sicurezza al sistema ISPM-15 italiano** e garantire la sicurezza dell'esportazione dei prodotti "Made in Italy" a livello internazionale. Inoltre il Decreto rafforza lo stesso schema di certificazione legato all'ISPM-15 e lo rende più forte davanti ad eventuali contrasti fitosanitari "fra Stati".

Le principali modifiche riguardano le **figure professionali (cioè le tipologie di imprese) coinvolte obbligatoriamente** nella filiera degli imballaggi di legno come:

- **Impresa che commercializza materia prima** (semilavorati trattati secondo lo standard ISPM-15) trattata da soggetti terzi autorizzati sia italiani che esteri
- **Impresa che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti a marchio IPPC/FAO**, prodotti e/o trattati da soggetti terzi autorizzati sia italiani che stranieri
- **Impresa che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati** (generalmente pallet). Si occupa della gestione dei pallet non più riparabili, può inoltre assicurare servizi complementari, inclusa la gestione del flusso logistico e può avere o meno strutture per il trattamento fitosanitario
- **Impresa che fornisce il servizio di stivaggio o "caricatori"** (carica container, navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio di legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo standard ISPM-15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi

Di notevole importanza è l'articolo 3 del "Decreto ministeriale" dove si specifica che:

- "Gli operatori che concorrono alla **predisposizione, costruzione, distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi e usati, recanti il marchio IPPC/FAO sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori**"
- "Gli operatori che concorrono alla predisposizione, costruzione, distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi e usati, recanti il marchio IPPC/FAO **che non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO tramite la fresatura o verniciatura da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione**".

Occorre anche sottolineare che il suddetto Decreto mette in evidenza che è vietato a tutti gli effetti comprare tavole marchiate singolarmente IPPC/FAO e, senza alcuna autorizzazione da parte del soggetto gestore (e in modo ancora più grave senza alcuna formazione specifica fitosanitaria), predisporre e costruire imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO. Tale obbligo è fondamentale per evitare l'immissione di imballaggi a marchio IPPC/FAO non conformi allo standard ISPM-15 prodotti da imprese che non hanno le dovute conoscenze fitosanitarie né padronanza con le corrette procedure tecniche dello standard stesso.

Di conseguenza tutte le imprese che predispongono e costruiscono imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO devono aderire al Soggetto Gestore.

Inoltre il Decreto evidenzia che "I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi di legno loro aderenti, comprese quelle che raccolgono, ricevono, selezionano, riparano, riutilizzano, rilavorano e distribuiscono imballaggi in legno nuovi o usati, recanti il marchio IPPC/FAO; nonché quelle che si occupano di stivaggio e che effettuano i trattamenti fitosanitari previsti dallo standard ISPM-15".

Il soggetto gestore è obbligato per legge ad attivare il controllo ed il coordinamento delle nuove figure professionali coinvolte ed a inserire nel proprio regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK le procedure per la gestione di tutti i soggetti di nuova introduzione.

Queste figure professionali vengono ben identificate e, soprattutto, coinvolte a tutti gli effetti nel sistema di certificazione ISPM-15 italiano, essendo state inserite immediatamente nel Regolamento per l'utilizzo fitosanitario volontario FITOK. Esse sono pertanto tenute ad applicare la regolamentazione prevista dalla normativa ISPM stessa.

In estrema sintesi, il quadro per le differenti tipologie di aziende è il seguente:

- Azienda che commercializza materia prima: tale figura professionale è stata inserita con l'introduzione dei soggetti autorizzati 7.4 nel nuovo Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK

- Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi "nuovi" finiti a marchio IPPC/FAO: tale figura professionale dovrà essere gestita con le stesse procedure dei soggetti autorizzati 7.4 con semplificazioni dovute alla gestione di Marchi IPPC/FAO di altre imprese.

I requisiti tecnici e operativi specifici applicabili a questi soggetti prevedono l'iscrizione ad un apposito "Elenco dei commercianti autorizzati"

- Azienda che ripara imballaggi usati a Marchio IPPC/FAO (impresa che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati): tale figura professionale è stata inserita con l'introduzione dei "soggetti autorizzati 7.2 RP" nel nuovo Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK
- Azienda che riceve e seleziona imballaggi usati a Marchio IPPC/FAO (impresa che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o riutilizza e/o distribuisce imballaggi in legno usati): tale figura professionale è stata inserita con l'introduzione sulle corretta cernita in conformità all'ISPM-15 saranno gestite e imprese che effettuano solo l'attività di selezione; i requisiti tecnici e operativi specifici applicabili ai soggetti che effettuano esclusivamente la selezione degli imballaggi usati a Marchio IPPC/FAO, prevedono l'iscrizione ad un apposito "elenco dei selezionatori autorizzati"
- Azienda che fornisce il servizio di stivaggio ("caricatori"): queste imprese dovranno applicare a tutti gli effetti le procedure previste dal Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK come soggetti autorizzati 7.2.

Un'altra importante novità introdotta dal "Decreto ministeriale" è quella relativa alla formazione per le imprese con gravi carenze fitosanitarie: "i soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio Regolamento l'obbligo di formazione annuale del responsabile fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di cui al comma precedente, siano state oggetto di non conformità primarie".

Il Consorzio Servizi Legno-Sughero ha inserito tale articolo nel proprio regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK.

# Approfondimento 6

## Metodi di verifica dei trattamenti HT

ConLegno ha avviato una collaborazione con il CRA-ABP di Firenze (Centro di ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura), per mettere a punto una procedura di controllo sul materiale da imballaggio in legno, trattato secondo lo standard ISPM n. 15 a 56 gradi C per 30 minuti, al fine di verificare l'eventuale presenza di nematodi e di conseguenza l'efficacia del trattamento FITOSANITARIO ISPM-15 sul materiale utilizzato per realizzare imballaggi a marchio IPPC FAO.

### CRA - ABP

**Il CRA - ABP studia** le gestione dei suoli degradati, **la difesa degli agroecosistemi e degli ecosistemi forestali** dai danni provocati da **insetti, acari, nematodi ed animali superiori**, con particolare attenzione ai **metodi di lotta integrata e biologica**, alla diminuzione dell'impatto ambientale, all'uso ed alla **salvaguardia delle specie utili per le produzioni agroalimentari**. La sezione specializzata in Nematologia è il **referimento nazionale per il MIPAAF nell'ambito dei controlli obbligatori sul nematode del legno di pino Bursaphelenchus xylophilus**. Il laboratorio è in grado di stabilire, **attraverso l'analisi del legno di conifera prelevato dai soggetti autorizzati all'uso del Marchio IPPC - FAO - FITOK italiani, se il trattamento FITOSANITARIO ISPM-15 del materiale è stato efficace**, valutando la presenza di nematodi sensibili ai parametri di trattamento termico (HT), previsti dallo standard ISPM n. 15. Il legno fresco di conifera, ospita spesso numerose popolazioni di nematodi e tra queste è possibile trovare organismi fitoparassiti considerati nocivi da quarantena. Tra i vari nematodi che popolano abitualmente il legno fresco di conifera ve ne sono diversi che sono sensibili al trattamento HT dello standard ISPM-15 della FAO, nello stesso modo in cui lo è il temuto nematode del legno di pino Bursaphelenchus xylophilus. **Se nel legno trattato HT vengono rilevate specie affini al Bursaphelenchus xylophilus per la resistenza al calore, non necessariamente considerate organismi nocivi da quarantena, è chiaro e direttamente dimostrabile che il trattamento eseguito, non è stato efficace ed il materiale non è conforme ai requisiti previsti dallo standard ISPM-15.**

### NIR

Lo standard ISPM-15 della FAO prevede che tutti gli imballaggi in legno devono essere sottoposti a sterilizzazione termica che permetta di raggiungere al cuore del legno la temperatura minima di 56°C e di mantenerla per almeno 30 minuti.

**Attraverso l'utilizzo della spettroscopia nel vicino infrarosso (NIR), IVALS/CNR (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree) in collaborazione con il Consorzio Servizi Legno Sughero (Conlegno) ha realizzato un progetto di ricerca mirato a verificare se un materiale in legno è stato trattato correttamente secondo quanto previsto dalla norma ISPM-15.** Il metodo NIR permette di valutare in modo veloce ed economico la composizione chimica della superficie del materiale, misurando come la luce infrarossa non visibile viene assorbita da particolari molecole. I trattamenti a basse temperature, inducono alcuni cambiamenti chimici del legno, tuttavia allo stato attuale non esistono procedure per verificare se il trattamento di sterilizzazione termica è stato effettivamente eseguito. Le analisi della composizione degli elementi costitutivi della parete cellulare (lignina, cellulosa ed emicellulose) in seguito ai trattamenti termici con "basse" temperature, non hanno finora evidenziato importanti cambiamenti dei costituenti principali del legno. Tuttavia è stato osservato che gli estrattivi (acidi grassi e resine) e gli zuccheri cominciano a migrare verso la superficie e lentamente inizia una riorganizzazione molecolare dei polimeri del legno (Lambertz et al. 2010). Sulla base di tali presupposti, sono stati analizzati gli spettri utilizzati per la stima della temperatura di trattamento lungo lo spessore del provino. Le analisi dei dati hanno consentito di valutare le differenze tra gli spettri emessi dal legno sottoposto a trattamento termico, rispetto a quello non trattato.

Come risultato del progetto è stato quindi sviluppato un nuovo metodo per la verifica e la validazione dell'avvenuto trattamento di sterilizzazione termica. Attualmente il metodo è in fase di analisi per la richiesta del relativo brevetto, ma occorrono ulteriori studi e ricerche per una sua applicazione a livello industriale.

### Bibliografia

- Lambertz G., Welling J, 2010, Changes in extractives of Scots pine after ISPM15 Heat treatment and their effect on fungal discoloration. In 11th international IUFRO wood drying Conference Proceedings, Skelleftea January 2010.

## 7.4 Imballaggi usati e ISPM-15 in Italia

Lo standard del 2002/2003 non aveva definito in alcun modo i requisiti e le procedure per gli "imballaggi di legno usati". In pratica prima del 2009 non sussistevano le condizioni per l'utilizzo in sicurezza fitosanitaria degli "imballaggi usati a marchio IPPC/FAO", sia per l'assenza totale di regole e definizioni, sia per la mancata attribuzione delle responsabilità. In questo contesto, caratterizzato da una carenza era assai probabile imbattersi in contestazioni internazionali.

Per questo motivo il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il Prot. 30882 del 16 febbraio 2006 "nota tecnica per l'attuazione del sistema nazionale di controllo e vigilanza dell'uso del marchio IPPC/FAO per gli imballaggi in legno" indicava al soggetto gestore la seguente modalità di azione:

*"Tutti gli imballaggi usati, movimentati dalle imprese di riparazione e commercio di imballaggi usati, devono subire la cancellazione del marchio precedente, devono essere sottoposti a nuovo trattamento e rimarchiati in conformità all'ISPM-15".*

In quel contesto di vuoto normativo a livello internazionale, il Ministero ha scelto di adottare un sistema di garanzia per gli imballaggi di legno trattati e prodotti in Italia utilizzati per l'esportazione. Una posizione diversa da quella descritta, sul tema degli imballaggi usati, non poteva essere presa prima del nuovo standard del 2009, in quanto non sussistevano requisiti e procedure sufficientemente valide, supportate dalla norma stessa.

Per questo la posizione di precauzione, ovvero di massima garanzia scelta inizialmente dal Ministero, resta encomiabile. Grazie alla revisione del 2009, per la prima volta dal 2002, lo standard introduce il concetto che se un imballaggio di legno usato a Marchio IPPC/FAO è integro e non ha subito alterazioni di altra natura non deve essere sottoposto a nuovo trattamento ISPM-15 e, in sintesi, responsabilizza le NPPO ad occuparsi, nei propri schemi di certificazione, degli imballaggi di legno usati sulla base dei principi esplicitati nell'ISPM-15 del 2009.

Nel caso di un imballaggio di legno riparato, invece, deve essere garantito che:

- 1) gli elementi utilizzati per la sostituzione siano rappresentati esclusivamente da legname sottoposto a trattamento termico "HT" (o esente da ISPM-15 come ad esempio l'OSB o il pannello truciolare)
- 2) se per le riparazioni si utilizza legname trattato, ogni componente aggiunto deve essere marchiato singolarmente e conformemente al marchio IPPC/FAO.

Questo pone subito alcune criticità dovute ad esempio alla presenza di imballaggi di legno con più marchi di soggetti autorizzati diversi. Questa situazione può comportare problemi in merito all'origine dell'imballaggio stesso e in caso di contestazioni, nell'attribuzione delle responsabilità. Tali criticità sono peraltro evidenziate anche all'interno dello stesso standard.

Tra le raccomandazioni che la norma fornisce alle NPPO dei Paesi in cui il materiale da imballaggio in legno viene riparato, c'è appunto quella di limitare il numero di marchi diversi che possono comparire sulle singole unità di materiale da imballaggio in legno.


Tale indicazione è stata accolta dall'Italia, nel recepimento della revisione dello standard, con l'introduzione del limite di intervento ad un solo riparatore autorizzato ai sensi dell'ISPM-15 (è quindi ammessa la presenza del marchio del produttore dell'imballaggio di legno e del marchio del riparatore che interviene nella riparazione conforme all'ISPM-15).

In questo contesto, il Decreto ministeriale del 4 marzo 2011 ha apportato modifiche riguardo le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi di legno, tra cui è compresa l'impresa che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati (generalmente pallet).

Tale figura viene identificata a tutti gli effetti nel sistema di certificazione ISPM-15 italiano ed è stata inserita nel Regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK e, quindi, è tenuta ad applicare la regolamentazione prevista dalla normativa ISPM-15.

Di notevole importanza è l'identificazione delle imprese del settore degli imballaggi usati che sono coinvolte nella corretta

DIAGRAMMA DI FLUSSI AZIONI ISPM-15 PER IMBALLAGGI USATI



gestione dell'ISPM-15 in quanto permette alla NPPO nazionale di rispondere appieno al paragrafo 4.3 dell'ISPM-15 del 2009 "Requisiti per il trattamento e la marcatura del materiale da imballaggio in legno riutilizzato, riparato o rilavorato" ove si sottolinea che le NPPO dei Paesi in cui il materiale da imballaggio in legno "recante il marchio descritto nell'Allegato 2 è riparato o rilavorato" "hanno la responsabilità di garantire e verificare che i sistemi collegati all'esportazione del suddetto materiale siano pienamente conformi alla presente norma".

È inoltre importante evidenziare che il Decreto del 4 marzo 2011 introduce nel campo degli imballaggi usati i seguenti concetti tecnici che devono essere presenti nel Regolamento del soggetto gestore:

- **La definizione delle procedure per la corretta selezione, tracciabilità e re-immissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO**, sia esso riutilizzato, riparato o rilavorato
- **Le procedure di rimozione dei marchi** (cancellazione del marchio IPPC/FAO tramite fresatura o verniciatura) per tutti i prodotti a marchio non conformi, comprese quelle per gli imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO riutilizzati o riparati o rilavorati
- **La verifica di conformità delle operazioni effettuate per garantire le re-immissioni sul mercato degli imballaggi usati a marchio IPPC/FAO** (presenza di corteccia, leggibilità marchio, numero di marchi diversi, presenza di infestazioni attive, segni evidenti di riparazione ecc..).

In particolare si evidenzia l'introduzione da parte del MIPAAF dell'obbligo di aderire ad un soggetto gestore e l'obbligo della tracciabilità anche nelle attività di solo riutilizzo di imballaggi usati a Marchio IPPC/FAO.

È quindi importante evidenziare che, sia per gli imballaggi di legno riutilizzabili tal quali sia per quelli da riparare, occorre attuare una "selezione" preventiva, per stabilirne con sicurezza l'origine e la conformità (per quanto ad oggi tecnicamente fattibile) all'ISPM-15 e successivamente "tracciare tale operazione", in particolare per gli imballaggi a Marchio IPPC/FAO destinati all'esportazione extra UE.

Il concetto di selezione è introdotto per la prima volta dal Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK, proprio per ottemperare in modo più attinente possibile ai requisiti previsti dallo standard stesso.

Senza una procedura preventiva di selezione dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO non sarebbe possibile rilevare "dubbi sul fatto che i componenti, tutti o in parte, non siano stati trattati conformemente alla presente norma" o non sarebbe possibile individuare "i casi in cui sia difficile stabilirne l'origine o sia difficile stabilire l'origine dei componenti" e, in sostanza, quali imballaggi non possano essere riconosciuti conformi allo standard e quindi "debbono essere sottoposti nuovamente a trattamento o distrutti" o a quali debba essere "impedita la movimentazione nel commercio internazionale come materiale da imballaggio in legno conforme alla presente norma".

Ci sono poi altre due indicazioni importanti relative al fatto che il materiale semilavorato recuperato da vecchi imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO non può essere riutilizzato come conforme all'ISPM-15, ma deve essere sottoposto a nuovo trattamento HT.





Bisogna porre la massima attenzione ai blocchetti dei pallet recuperati da pallet smontati aventi il logo IPPC/FAO e fare in modo che questi non vengano utilizzati senza prima aver eliminato il marchio IPPC/FAO dal blocchetto stesso.



Il selezionatore/soggetto autorizzato alla riparazione può, mediante controlli visivi, possibilmente tramite procedure standardizzate dimostrabili e tracciate, stabilire se un imballaggio usato a marchio IPPC/FAO è conforme ai requisiti verificabili, allo stato attuale della tecnica, e ritenuti accettabili. Inoltre di notevole importanza è la **tracciabilità** fitosanitaria degli imballaggi di legno usati selezionati/riparati IPPC/FAO da parte del soggetto autorizzato 7.2 RP o da parte di un **soggetto iscritto all'elenco dei selezionatori autorizzati** che, come nel caso degli imballaggi di legno nuovi a marchio IPPC/FAO - FITOK, deve identificare nel caso siano destinati al commercio internazionale, in modo univoco gli imballaggi di legno selezionati dal soggetto stesso tramite un'etichetta applicata sui pallet selezionati e/o riparati, caratterizzata da un numero progressivo univoco assegnato da Conlegno all'azienda ed inviare una relativa notifica tramite piattaforma informatica (Fitokweb) al Consorzio Servizi Legno-Sughero.



LA TRACCIABILITÀ DEI PALLET RIUTILIZZABILI E/O RIPARATI  
A MARCHIO IPPC/FAO NEL MERCATO INTERNAZIONALE

NOTIFICA GIORNALIERA VIA WEB (PIATTAFORMA INFORMATICA FITOK WEB)

**DICHIARAZIONE DI RIPARAZIONE** Stampa

---

**DATI CONSORZIATO - SOGGETTO AUTORIZZATO 7.2 RP**

**XXX UTENTE PROVA Gruppo36**

Via Plinio, 42  
20129 - Milano (TV)  
01902380201  
Tel. 0220404950  
Fax 022040029  
infofitok@federlegno.it

Codice fitosanitario: 03-999  
Soggetto autorizzato: 7.2 RP  
Responsabile Fitosanitario:

FAC-SIMILE

---

**DATI DICHIARAZIONE**


Data invio	Selezionato	Riparato
30-05-2011 17:26	Pezzi: 10	Pezzi: 20 Kg: 40 m3: 0,08

---

**RIPARAZIONE DI IMBALLAGGI CONFORMI ALL'ISPM N. 15**

Macrocategoria/Tipologia prodotto	Descrizione	Selezionato	Riparato
Pallet usato:	1100 X 1300 da 00007152 a 00007171	Pezzi: 0	Pezzi: 20 Kg: 40 m3: 0,08

TRACCIABILITÀ TRAMITE NOTIFICA GIORNALIERA VIA WEB, REGISTRO DI LOTTI/COMMESSE E AGGIUNTA D'ETICHETTA



In alcuni casi, come nei pool chiusi o aperti, è possibile che vengano autorizzate modalità già utilizzate nei capitolati dei pool stessi, anche con particolari modalità per la tracciabilità dei propri imballaggi, ad esempio tramite la timbratura che identifichi l'impresa, la settimana/giorno e l'anno o tramite chiodino di controllo della riparazione del sistema EPAL che identifica in modo univoco l'azienda operante.



In base a quanto sopra si ribadisce l'importanza che l'acquisto di imballaggi di legno usati a marchio IPPC/FAO dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente da parte di soggetti autorizzati dal Consorzio Servizi Legno-Sughero, cioè operatori individuati come soggetti Autorizzati 7.2 RP (o operatori autorizzati alla selezione di imballaggi usati a Marchio IPPC/FAO inclusi nell'"elenco dei selezionatori autorizzati") o di operatori che eliminano il precedente marchio IPPC/FAO eventualmente presente sull'imballaggio di legno e lo ritrattano in conformità all'ISPM-15, cioè i soggetti Autorizzati 7.1 che successivamente lo rimarchiano con il proprio Marchio IPPC/FAO.

MANUALE ITALIANO PER LA FORMAZIONE  
DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA SELEZIONE E ALLA RIPARAZIONE

Sebastiano Cerullo

con la collaborazione di:

Alberto Decarlis, Laura Fasoli, Giuseppe Fragnelli,  
Corrado Gasparri, Davide Paradiso

**Manuale pratico ISPM-15  
per le imprese di riparazione**

Linee guida per la selezione e riparazione  
di pallet riutilizzabili in conformità all'ISPM-15

UN'INIZIATIVA DEL COMITATO TECNICO FITOK



**conlegno**  
Consorzio Servizi Legno Sughero




# Approfondimento 7

## Selezione dei pallet usati IPPC/FAO

### SELEZIONE DEI PALLET IPPC/FAO SECONDO ISPM-15

- IL MARCHIO IPPC/FAO È CONFORME? **sì**
- IL MARCHIO IPPC/FAO È LEGGIBILE? **sì**
- È SCORTECCIATO? **sì**
- ASSENZA DI INFESTAZIONI ATTIVE DI INSETTI? **sì**
- AGGIUNTA DI TAVOLE NON TRATTATE? **NO**
- MARCHI ISPM-15 APPLICATI DA PIÙ DI DUE SOGGETTI AUTORIZZATI DIVERSI? **NO**
- CI SONO SEGNI DI RIPARAZIONI EFFETTUATE CON LEGNO NON HT? **NO**
- CI SONO RIPARAZIONI EFFETTUATE CON LEGNO USATO? **NO**



#### ATTENZIONE:

Se una sola risposta non coincide il pallet non è idoneo per il riutilizzo ISPM-15 e i loghi IPPC/FAO inseriti devono essere rimossi tramite smarchiatura

#### ATTENZIONE:

Il materiale semilavorato recuperato da vecchi pallet di legno a marchio IPPC/FAO non può essere riutilizzato come conforme all'ISPM-15, ma deve essere sottoposto a nuovo trattamento HT.

IL MARCHIO IPPC/FAO DEVE ESSERE PREFERIBILMENTE PRESENTE ALMENO SU DUE LATI OPPOSTI

## SELEZIONE DEI PALLET USATI

IL MARCHIO IPPC/FAO È CONFORME E LEGGIBILE




### SELEZIONE DEI PALLET USATI


#### VERIFICA DELLA PRESENZA DI CORTECCIA

Il legname può presentare un numero indefinito di porzioni di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri, se:

- Sono di larghezza inferiore a 3 cm (indipendentemente dalla lunghezza)





- Sono di larghezza superiore ai 3 cm, ma la superficie totale di ogni singola porzione di corteccia è inferiore ai 50 cm<sup>2</sup>





SELEZIONE DEI PALLET USATI


ESEMPI PRATICI PER VERIFICARE LA CORTECCIA





SELEZIONE DEI PALLET USATI

ESEMPI PRATICI PER VERIFICARE LA CORTECCIA





SELEZIONE DEI PALLET USATI

ASSENZA DI INFESTAZIONE ATTIVE DI INSETTI



## MODIFICA DEI PALLET CON PRESENZA DI MARCHIO IPPC/FAO

## NON CONFORMITÀ NEL CASO DI AGGIUNTA DI TAVOLE NON TRATTATE



SELEZIONE DEI PALLET USATI

MARCHI ISPM-15 APPLICATI DA PIÙ DI 2 SOGGETTI (IN ITALIA)



marchio  
IPPC/FAO  
del primo  
riparatore

Marchio di riparazione presente su due tavole, ma eseguite da due soggetti diversi fra loro

marchio  
IPPC/FAO  
del secondo  
riparatore

marchio  
IPPC/FAO  
del produttore

SELEZIONE DEI PALLET USATI

RIPARAZIONI EFFETTUATE CON LEGNO NON HT



legno non HT su pallet a marchio IPPC / FAO



SELEZIONE DEI PALLET USATI

RIPARAZIONI EFFETTUATE CON LEGNO USATO



**ATTENZIONE**  
per utilizzarle come materiale HT,  
queste tavole devono essere  
ritrattate in impianti autorizzati  
al trattamento termico ISPM-15



materiale non conforme  
su pallet a marchio IPPC/FAO



**ATTENZIONE**  
non si possono utilizzare  
tavole usate  
anche se provenienti  
da ex pallet HT

## SELEZIONE DEI PALLET USATI

## PARTICOLARITÀ NEI MARCHI IPPC/FAO



**ATTENZIONE**  
Così non sono conformi,  
ma se si pulisce  
o si toglie l'etichetta Sì



### SELEZIONE DEI PALLET USATI

TUTTI I BLOCCHETTI O SLITTE SIA IN LEGNO MASSICCIO SIA IN LEGNO PRESSATO RECUPERATI CON IL MARCHIO IPPC/FAO NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI SE NON PREVIA SMARCHIATURA




Pallet NO ISPM-15 a cui è stato aggiunto un blocchetto con Marchio IPPC/FAO



Pallet NO ISPM-15 a cui è stata aggiunta una slitta con Marchio IPPC/FAO

## CRITERI DI SELEZIONE ISPM-15 SUI PALLET RIUTILIZZABILI

PALLET A MARCHIO IPPC/FAO USATI, INTEGRI, CONFORMI A ISPM-15 E, QUINDI, DIRETTAMENTE RIUTILIZZABILI DA PARTE DI IMPRESE ADERENTI AL SOGGETTO GESTORE




**ATTENZIONE**  
Occorre fare la dichiarazione mensile via Web di tutti i pallet selezionati IPPC/FAO e non

**ATTENZIONE**  
Occorre fare la notifica giornaliera via Web, compilare i registri di lotti/commesse e applicare l'etichetta sul pallet


CRITERI DI SELEZIONE ISPM-15 SUI PALLET RIUTILIZZABILI

PALLET A MARCHIO IPPC/FAO USATI E ROTTI DA PARTE DI IMPRESE ADERENTI AL SOGGETTO GESTORE CON USO LEGNO NON TRATTATO ISPM-15




CRITERI DI SELEZIONE ISPM-15 SUI PALLET RIUTILIZZABILI

PALLET A MARCHIO IPPC/FAO USATI E ROTTI DA PARTE DI IMPRESE ADERENTI AL SOGGETTO GESTORE CON USO LEGNO CONFORME ISPM-15



CRITERI DI SELEZIONE ISPM-15 SUI PALLET RIUTILIZZABILI

PALLET A MARCHIO IPPC/FAO USATI, INTEGRI E ROTTI  
DA PARTE DI IMPRESE NON ADERENTI AL SOGGETTO GESTORE








# Impianto di selezione e ricondizionamento di pallet usati

## SSL 2012

L'ideale per chi vuole ridurre i costi aziendali e regolarizzare il processo produttivo

- 1) Un robot preleva ogni pallet dalla catasta di pallet misti
- 2) L'operatore osserva il pallet e decide come trattarlo e dove destinarlo
- 3) Le stazioni di lavoro eseguono le operazioni di pulitura, smarchiatura, marchiatura
- 4) Il pallet trattato viene accatastato nella pila di pallet della medesima qualità.



Adatto  
allo standard  
ISPM-15




**STORTI**  
WOOD WORKING MACHINERY

STORTI SpA  
Via F. Dioli, 11 26045 Motta Baluffi (Cr) Italy  
Tel. +39 0375 968311 - Fax +39 0375 968310  
www.storti.it - sales@storti.it

## 7.5 Il marchio IPPC/FAO in Italia

### REQUISITI GENERALI




- 1 riquadro
- 2 linea verticale
- 3 logo IPPC/FAO
- 4 codice del paese
- 5 codice ISTAT regione
- 6 codice del produttore o dell'impresa fornitrice dei trattamenti
- 7 tipologia di trattamento
- 8 riferimento di rintracciabilità fitosanitaria
- 9 logo soggetto gestore

#### NOTA BENE

In tutta Europa l'utilizzo del Bromuro di Metile (MB) non è più ammesso

DA CHE REGIONE ITALIANA PROVIENE IL PALLET?



**0000/00**

**FITOK**


**00** = CODICE ISTAT REGIONE

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>01</b> Piemonte              | <b>14</b> Molise                           |
| <b>02</b> Valle d'Aosta         | <b>15</b> Campania                         |
| <b>03</b> Lombardia             | <b>16</b> Puglia                           |
| <b>05</b> Veneto                | <b>17</b> Basilicata                       |
| <b>06</b> Friuli Venezia Giulia | <b>18</b> Calabria                         |
| <b>07</b> Liguria               | <b>19</b> Sicilia                          |
| <b>08</b> Emilia Romagna        | <b>20</b> Sardegna                         |
| <b>09</b> Toscana               | <b>21</b> Provincia Autonoma<br>di Bolzano |
| <b>10</b> Umbria                | <b>22</b> Provincia Autonoma<br>di Trento  |
| <b>11</b> Marche                |  |
| <b>12</b> Lazio                 |  |
| <b>13</b> Abruzzo               |  |

## IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA: VARIANTI ACCETTATE



0000/00

**FITOK**

0000/00

**FITOK**

IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA: VARIANTI ACCETTATE




0000/00



0000/00



## IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA: VARIANTI ACCETTATE



0000/00



IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA APPLICATO SULLA TAVOLA HT CHE SOSTITUISCE QUELLA ROTTA



**RP 0000/00**

**FITOK**

8

8 riferimento di rintracciabilità fitosanitaria per i riparatori

## IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA SU FARDAGGIO, FISSAGGIO, DUNNAGE



**DUN 0000/00**



8

**FITOK**

8

riferimento di rintracciabilità fitosanitaria  
per il dunnage

IL MARCHIO IPPC/FAO IN ITALIA SU PALLET EUR/EPAL



chiodo di controllo della riparazione



graffa di qualità EPAL

# Approfondimento 8

## Metodi di marchiatura

### METODI DI MARCHIATURA: "MASCHERA" - STENCIL



METODI DI MARCHIATURA: "A GETTO D'INCHIOSTRO"



### METODI DI MARCHIATURA: A FUOCO AUTOMATICA



#### MACCHINA PER MARCHIATURA "A FUOCO" IN LINEA




METODI DI MARCHIATURA: A FUOCO MANUALE



## METODI DI MARCHIATURA: A FUOCO SERVO ASSISTITA



METODI DI MARCHIATURA: A INCHIOSTRO



# Approfondimento 9

## Metodi di smarchiatura

### METODI DI SMARCHIATURA

COME RIMUOVERE I MARCHI IPPC/FAO SE IL PALLET NON È CONFORME A ISPM-15

LA RIMOZIONE DEI MARCHI IPPC/FAO AVVIENE TRAMITE SMARCHIATURA DI TUTTE LE SUE COMPONENTI



METODO SPRAY



METODO CON VERNICE E RULLO COLORE NERO



METODO CON VERNICE E RULLO COLORE "TIPO LEGNO"



RIMOZIONE MARCHI NON CONFORME PER PARZIALITÀ E TRASPARENZA

### METODI DI SMARCHIATURA

COME RIMUOVERE I MARCHI IPPC/FAO SE IL PALLET NON È CONFORME A ISPM-15

LA RIMOZIONE DEI MARCHI IPPC/FAO DEVE AVVENIRE TRAMITE SMARCHIATURA DI TUTTE LE SUE COMPONENTI



METODO ABRASIONE MECCANICA



PER PALLET EUR-EPAL NON RIMUOVERE SIGLA DELLA FERROVIA, CODICE DEL PRODUTTORE E DATA PRODUZIONE



ESEMPIO DI SMERIGLIATRICE

## 7.6 La Rintracciabilità dell'imballaggio a marchio IPPC/FAO e FITOK

Per garantire al massimo il sistema nazionale di certificazione ISPM-15 l'Italia, a differenza della maggior parte degli altri Paesi, ha deciso di applicare un sistema di rintracciabilità fitosanitaria basato su procedure che riconducono, inequivocabilmente, ai processi di lavorazioni aziendali, sia in termini di collocazione nel sistema produttivo sia in termini di tempo (anno).

Tale Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria (RRF) viene applicato contestualmente al marchio IPPC/FAO che identifica i prodotti lignei conformi allo standard nell'ambito del territorio nazionale italiano. Il sistema è obbligatorio e deve essere riportato in modo ben visibile nella marcatura IPPC/FAO dell'imballaggio di legno.

Per i soggetti autorizzati 7.1, i riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria sono rappresentati dal numero progressivo di registrazione del protocollo di trattamento assegnato dall'azienda che lo ha effettuato, accompagnato dalle ultime due cifre dell'anno in corso, separato da una barra (ad esempio: 0000/00). I riferimenti di tracciabilità fitosanitaria sono identificati in modo univoco anche tramite una notifica inviata con piattaforma informatica (Fitokweb) al Consorzio Servizi Legno-Sughero.

Per i soggetti autorizzati 7.2, i riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria sono quelli delle tre cifre che identificano il numero di lotto/commissa del materiale da imballaggio in legno - finito prodotto a Marchio fitosanitario volontario, accompagnato dalle ultime due cifre dell'anno in corso, separato da una barra (per esempio 000/00). I riferimenti di tracciabilità fitosanitaria sono identificati in modo univoco anche tramite una scheda di lavorazione conservata in azienda e tramite notifiche/dichiarazioni periodiche inviate con piattaforma informatica (Fitokweb) al Consorzio Servizi Legno-Sughero.

In modo simile si identifica la rintracciabilità per i soggetti autorizzati 7.4. Questi identificano con il Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria il processo che lega il controllo legato all'accettazione del materiale in ingresso, come fornitori autorizzati, il controllo della documentazione attestante il trattamento eseguito sul semilavorato, la presenza del marchio o etichetta identificativa sul materiale ricevuto e la registrazione delle operazioni eseguite nel proprio sistema aziendale.

Per i soggetti autorizzati 7.2 RP, i riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria sono identificati da un'etichetta applicata sul pallet che è caratterizzata da un numero progressivo univoco assegnato dall'azienda ai pallet selezionati e/o riparati durante la giornata ed identificati in modo univoco in una Notifica inviata con piattaforma informatica (Fitokweb) al Consorzio Servizi Legno-Sughero.

I soggetti che effettuano la sola selezione e/o la riparazione di imballaggi finiti usati per il mercato internazionale a Marchio IPPC/FAO, inseriscono quindi un codice o un'etichetta per identificare il momento in cui avviene la selezione, secondo un protocollo ben specifico indicato nella Specifica Tecnica E, in cui è richiesto un controllo di conformità rispetto ai requisiti dello standard.


Più in generale, la tracciabilità fitosanitaria assume notevole importanza in quanto oltre a garantire la corretta esecuzione del trattamento o le corrette procedure di realizzazione del prodotto, di selezione e di riparazione, permette all'azienda di identificare in maniera inequivocabile il proprio manufatto.

Un Marchio IPPC/FAO può essere alterato, ma la rintracciabilità fitosanitaria che lo lega alle informazioni in possesso della sola azienda che ha effettuato il trattamento, sicuramente non può essere contraffatta (data di produzione e/o trattamento, clienti, tipologia di prodotto con le sue dimensioni ecc...).

Proprio il Marchio IPPC/FAO - FITOK e la rintracciabilità fitosanitaria rendono l'imballaggio italiano un prodotto unico, tracciato e certificato in maniera inequivocabile. Il sistema gestionale aziendale prevede infatti l'archiviazione della documentazione che attesta la conformità del prodotto realizzato, in tutte le sue fasi, dall'esecuzione del trattamento alla scelta dei fornitori, alla realizzazione e produzione, il tutto sintetizzato con l'apposizione del marchio e della tracciabilità fitosanitaria. Inoltre, sintesi di questa documentazione deve essere inviata tramite una "notifica" al sistema informatico "Fitokweb" di Conlegno, rafforzando ancor più l'intreccio di comunicazioni a garanzia del Marchio stesso.


La rintracciabilità fitosanitaria non deve essere vista come un mero obbligo normativo, ma come un'opportunità e una garanzia sia dei propri prodotti nei confronti di eventuali contraffazioni, sia contro eventuali contestazioni. Se utilizzata correttamente, essa diventa uno strumento fondamentale per tutto il sistema in quanto garantisce, oltre ai controlli degli organismi ispettivi sul sistema e sul prodotto finale, anche un'attenta gestione aziendale che è sempre il primo e più importante controllo che è possibile mettere in atto per migliorare qualità, funzionalità e immagine.


Infine, grazie al codice di rintracciabilità è stato possibile contrarre una copertura assicurativa specifica per tutti gli imballaggi prodotti dai soggetti autorizzati FITOK.



## 7.6.1 La Rintracciabilità fitosanitaria in Italia: aspetti operativi

### FLUSSO DI RINTRACCIABILITÀ





**RIFERIMENTI DI RINTRACCIABILITÀ**

**NOTIFICA D'INIZIO TRATTAMENTO TERMICO** Stampa

**DATI CONSORZIATO - SOGGETTO AUTORIZZATO 7.1**

Codice fitosanitario: 03-099  
Soggetto autorizzato: 7.1  
Responsabile Fitosanitario:

**DATI NOTIFICA E IMPIANTO**

Numero di Notifica: 48  
Data Notifica: 17-02-2012  
Data Trattamento: 17-02-2012  
Ora di inizio prevista: 17:00  
Impianto di tratt. termico: TS1058ML7V4NS45808  
Stato Notifica inizio tratt.: Inviata a Conlegno

**SEMILAVORATI E/O IMBALLAGGI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO IN MANIERA CONFORME ALL'ISPM 15**


RRF	Macrocategoria/Tipologia prodotto	Descrizione codice o articolo aziendale	Numero pezzi	Peso Tot. [Kg]	Volume Tot. [m <sup>3</sup> ]
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	238x47x150 in abete	4	735.00	1.47
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	238x47x175 in abete	2	700.00	1.40
0048/12	Imballaggi industriali; Casse	118x30x40 in abete	3	210.00	0.42
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	84x72 in abete	50	400.00	0.80
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	200x100 in abete	50	1000.00	2.00
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	110x390 in abete	8	240.00	0.48
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	110x430 in abete	1	42.00	0.08
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	110x320 in abete	1	30.00	0.06
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	110x410 in abete	1	35.00	0.07
0048/12	Pallet usato; A perdere/fuori standard; 1200 X 800	in abete	30	300.00	0.60
0048/12	Imballaggi industriali; Altro	telaio 120x80	6	60.00	0.12
0048/12	Imballaggi industriali; Altro	telaio 120x120 in abete	7	70.00	0.14
0048/12	Pallet usato; A perdere/fuori standard; ALTRO	120x120 in abete	7	84.00	0.17
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	120x120 in abete	25	300.00	0.60
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	110x110 in abete	25	275.00	0.55
0048/12	Imballaggi industriali; Casse	120x80x100 in abete	2	960.00	1.92
0048/12	Pallet usato; EPAL; 800 X 1200	in abete	650	14300.00	28.60
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; 1200 X 800	T.10 in abete	500	6500.00	13.00

0048/12	Pallet usato; A perdere/fuori standard; 1200 X 1000	CP1 in abete	50	1000.00	2.00
0048/12	Imballaggi industriali; Casse	105x42x25 in abete	1	55.00	0.11
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	155x47x48 in abete	2	350.00	0.70
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	123x68 in abete	6	60.00	0.12
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; 1200 X 1000	in abete	50	500.00	1.00
0048/12	Pallet nuovo; A perdere/fuori standard; ALTRO	130x100 in abete	30	350.00	0.70
0048/12	Pallet usato; EPAL; 800 X 1200	in abete	35	770.00	1.54
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	223x139x60 in abete	1	400.00	0.80
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	298x155x116 in abete	1	300.00	0.60
0048/12	Imballaggi industriali; Gabbie	205x24x152 in abete	1	325.00	0.65
0048/12	Semilavorati; Travi	20x3x3 in abete	2	1.50	0.00
<b>TOTALI:</b>			<b>1551</b>	<b>30352.50</b>	<b>60.70</b>

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità e completezza dei dati forniti al Consorzio Servizi Legno Sughero.


**NOTA BENE:**

peso e volume sono riferiti al totale numero dei pezzi per singola tipologia. Il volume (peso) fa riferimento al legname che necessita di trattamento fitosanitario. Si può usare la conversione tra peso e volume utilizzando il coefficiente 500 Kg/mc, indipendentemente dal legname utilizzato. E' obbligatorio indicare sempre sia il peso sia il volume. Il dichiarante si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta del Consorzio Servizi Legno Sughero, copia del Registro di Carico/Scarico per il periodo di riferimento.




TRACCIATO COMPLETO TEMPERATURE LEGNO

TRACCIATO COMPLETO



0048/12 riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)




### TRACCIATO DEI 30 MINUTI >56°C TEMPERATURE LEGNO

### TRACCIATO 30 MINUTI > 56° C




○ riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)



**MARCHIATURA**



 riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)



### CERTIFICATO DI TRATTAMENTO IN LINGUA INGLESE

### CERTIFICATO DI TRATTAMENTO IN LINGUA INGLESE (CONSEGNA VOLONTARIA)

#### CERTIFICATE OF HEAT TREATMENT WOOD FOR PACKAGING

Number of document: 0048/12 del 17/02/12  
 Number of treatment: 0048/12


THIS CERTIFICATE COVERS ALL WOOD FOR PACKAGING MARKED IPPC IT-03-099 HT-FITOK  
 CONFORMED ISPM 15 –FAO  
 LOTTO 0048/12 WHICH HAVE BEEN WORKED TABLES H.T. (HEAT TREATMENT)

Material	Description	Quantity n°	Weight (kg) Volume (m3)
FIR – WOOD	Pallet 10 80x120	250	0,8 m³
FIR – WOOD	Crates 238x47x150	4	1,47 m³

- ADDRESS PURCHASER:
- 
- START TREATMENT: Date 17,02,12 Hour 20,37,38
- END TREATMENT: Date 17,02,12 Hour 21,07,39
- SITE OF TREATMENT:
- TREATMENT TYPE (C°/minute): 56 C° / 30'
- NUMBER OF REGISTER OF HEAT TREATMENT PLANT: TS10587ML7V4NS45808

DATA BEFORE HEAT TREATMENT FOR SANITARY INSPECTION DATE 17/02/12 - SITE MILANO

0048/12 riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)




**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

**REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

<b>Codice Fitosanitario IT- 03- 099</b>						
<b>F1: TS10587ML7V4NS45808    ditta costruttrice    anno 2004</b>						
<b>F2: TS8587ML6V4NS45808    ditta costruttrice    anno 2004</b>						
<b>F3: TS525AL3V2.2NS45808    ditta costruttrice    anno 2003</b>						
<b>TRATTAMENTO TERMICO HT '56</b>						
Responsabile compilazione:						
TIPOLOGIA PRODOTTO	SPECIE	PESO (Kg)	VOLUME (m³)	QUANTITÀ	DDT USCITA	RRF
gabbia 238x47x150	abete	735	1,47	4	292 del 17/02	0048/12
gabbia 238x47x175	abete	700	1,4	2		
cassa 118x30x40	abete	210	0,42	3		
pallets 84x72	abete	400	0,8	50	293 del 17/02	0048/12
pallets 200x100	abete	1000	2	50		
pallets 110x390	abete	240	0,48	8		
pallets 110x430	abete	42	0,08	1		
pallets 100x320	abete	30	0,06	1		
pallets 110x410	abete	35	0,07	1		
pallets 120x80	abete	300	0,6	30	295 del 17/02	0048/12
telaio 120x80	abete	60	0,12	6	296 del 17/02	0048/12
telaio 120x120	abete	70	0,14	7		
pallets 120x120	abete	84	0,17	7		
pallets 120x120	abete	300	0,6	25		
pallets 110x110	abete	275	0,55	25		
cassa 120x80x100	abete	960	1,92	2		
cassa 105x42x25	abete	55	0,11	1	297 del 17/02	0048/12
gabbia 155x47x48	abete	350	0,7	2		
pallets 123x68	abete	60	0,12	6		
pallets 120x100	abete	500	1	50	298 del 20/02	0048/12
pallets 130x100	abete	350	0,7	30		
pallets epal 80x120	abete	770	1,54	35		
gabbia 223x139x60	abete	400	0,8	1		
gabbia 298x155x116	abete	300	0,6	1		
gabbia 205x24x152	abete	325	0,65	1		
travi 20x3x3	abete	1,5	0	2		

0048/12 riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)



CONSEGNA CLIENTE CON COMPILAZIONE DOCUMENTO TRASPORTO CON INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO DI RINTRACCIABILITÀ, PIÙ PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO (PDT), GRAFICO, PIÙ ATTESTATO DI TRATTAMENTO (AT7)

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

Destinatario Merce:						
Codice intestatario	Partita IVA / Codice Fiscale	Tipo documento	Numero e Data documento			
		Reso Conto Lavoro a Cliente	297 / 4    17/02/2012			
Condizione di pagamento		Banca appoggio				
Rimessa diretta 30 gg DF						
Cod. Articolo	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo unitario	Sconto	
HT 56	TRATT. STERILIZZAZIONE HT 56	1,00				
Cassa	Cassa in abete 105x42x25	0,11				
Gabbia	2 Gabbia in abete 155x47x48	0,70				
pallets	pallets in abete 123x68	6,00				
ISPM 15	Mat Tratt ISPM-15/IT-03-099-HT-FITOK	1,00				
PDT	lotti 0048/12 ALLEGATO COPIA Pd 0048/12 scarico vs ddt 124/125	1,00				

AVVISO IMPORTANTE: Il Va, Indirizzo che appare sul presente documento sarà quello che verrà utilizzato salvo Va, diversa precisazione, agli effetti dell'art. 28 D.P.R. 26/10/1972 n. 633 - decreto IVA. Con Questo avviso si considerano assenti da qualsiasi responsabilità prevista dall'art. 41 D.P.R. n. 633/1972

Colli	Porto	Peso	Aspetto esteriore dei beni	Causale del trasporto
9,00	Porto assegnato		A VISTA	Reso conto lavorazione
Trasporto a cura del		Data e ora trasporto		Annotazioni
Destinatario				
Vettore		Firma del conducente		
		Firma del vettore		
		Firma del destinatario		

0048/12 riferimenti di rintracciabilità fitosanitaria (RRF)

## 7.7 Affidabilità del sistema ISPM-15 FITOK: i controlli da parte di enti terzi indipendenti

Dal 30 giugno 2006 tutte le aziende sono sottoposte ad almeno due visite di ispezione non programmate all'anno. Questo per garantire il mantenimento di conformità allo standard ed al regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK. Per tali verifiche il Consorzio opera tramite Organismi ispettivi, accreditati in conformità alle norme UNI CEI EN 45011, UNI EN CEI ISO/IEC 17020e UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Si ricorda infatti che il numero minimo di controlli per la verifica dell'attuazione delle procedure previste, per le aziende che dimostrano di "aderire al regolamento in modo incontrovertibile" (cioè senza non conformità primarie) è **pari a due all'anno**, di cui una di sistema e una di prodotto. In caso contrario le visite sono **almeno 4, sempre su base annuale**.

Gli Organismi attualmente accreditati per le visite ordinarie sono **SGS Italia Spa**

The logo for SGS, consisting of the letters 'SGS' in a bold, grey, sans-serif font. A thin orange vertical line is positioned to the right of the 'S', and a thin orange horizontal line is positioned below the 'S'.

e Bureau Veritas Spa,



**BUREAU  
VERITAS**

mentre per le visite di certificazione iniziale il Consorzio opera tramite ICILA SRL

The logo for icila, with the word 'icila' in a green, lowercase, sans-serif font. To the right of the text are three horizontal orange bars of varying lengths, stacked vertically. Below the logo is the tagline 'LE RADICI DELLA VOSTRA EFFICIENZA' in a smaller, green, uppercase, sans-serif font.

ed SGS Spa.

Le imprese aderenti al Sistema FITOK sono sottoposte a più di **1500 visite ispettive su base annua**, svolte da circa **40 ispettori qualificati**.

Inoltre il ricorso a due Organismi ispettivi diversi nelle visite di prodotto e/o manutenzione presso la stessa azienda garantisce una maggiore imparzialità ed un ulteriore controllo degli Organismi stessi.

## 7.8 Inquadramento del Soggetto Gestore Italiano

Come già evidenziato, con il Decreto 13 luglio 2005 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha riconosciuto il Consorzio Servizi Legno-Sughero, denominato anche ConLegno, come Soggetto Gestore per l'utilizzo in Italia del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. ConLegno - Consorzio Servizi Legno Sughero - è un Ente di diritto privato e senza scopo di lucro costituito al fine di favorire i molteplici impieghi del legno, dall'edilizia all'imballaggio.

La candidatura di ConLegno come Soggetto Gestore del marchio IPPC/FAO è stata promossa da CNA Unione Produzione Legno Arredo (Confindustria), Fedecomlegno (Confcommercio), Confartigianato Legno Arredo, Federlegno Arredo, I.F.A. Imprese Fumigatrici Associate e UNITAL/Confapi. In generale il Consorzio opera attraverso Comitati Tecnici (CT) e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità, di tematiche trasversali a tutta la filiera. Ogni Comitato Tecnico, attraverso uno staff operativo dedicato, coordina le attività di applicazione e aggiornamento dei regolamenti tecnici, la concessione e l'utilizzo dei marchi, la promozione dei valori e delle opportunità di ogni singolo marchio agli Associati. Il Consorzio, quale Ente senza fini di lucro, riceve contributi annuali dalle imprese aderenti e ridistribuisce tali apporti ai Comitati ed ai progetti, a seconda delle necessità.

Si sottolinea inoltre, come, nel caso italiano, la gestione dello Standard ISPM-15 sia a costo zero per lo Stato, in quanto tutto il sistema è a carico delle imprese coinvolte nell'uso del marchio IPPC/FAO. Il Comitato Tecnico FITOK è il "comitato di gestione" individuato da ConLegno in conformità alle disposizioni del Decreto del 13 luglio 2005; esso si occupa della gestione dell'autorizzazione all'uso del Marchio IPPC/FAO e del monitoraggio delle imprese al rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento per l'utilizzo del Marchio fitosanitario volontario FITOK.

Il Comitato Tecnico FITOK è composto da:

- un massimo di quattro rappresentanti designati da FederlegnoArredo su indicazione delle proprie associazioni coinvolte (Assoimballaggi, Assolegno e Fedecomlegno)
- un rappresentante designato dal Comitato Tecnico EPAL


- un rappresentante nominato da IFA, Imprese Fumigatrici Associate
- due rappresentanti designati da CNA - Produzione Legno
- due rappresentanti designati da Confartigianato Legno Arredo
- due rappresentanti designati da UNITAL/Confapi

È facoltà del Comitato Tecnico FITOK nominare esperti in materia che possono partecipare alle riunioni come osservatori.



ConLegno è certificato ISO 9000

**ISPM-15**  
La soluzione italiana



Con Decreto n. 175/2005 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha riconosciuto il Consorzio Servizi Legno Sughero come Soggetto Gestore del Marchio IPPC/FAO e ha approvato il "Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK"

## 7.9 La trasparenza del Sistema ISPM-15 FITOK

La massima trasparenza è data dallo sviluppo ed applicazione di uno strumento operativo fondamentale di tutto il sistema gestionale e di controllo, che si basa sull'implementazione di un software gestionale appositamente realizzato ("Fitokweb") attraverso il quale, **in tempo reale, le imprese, gli enti di ispezione, gli organismi di controllo (Servizi fitosanitari nazionali e regionali) possono interagire e svolgere ognuno la propria funzione di sorveglianza.**

È importante sottolineare che, sulla base delle informazioni presenti in "Fitokweb", **i Servizi fitosanitari possono decidere in qualsiasi momento di effettuare una verifica presso i soggetti autorizzati e richiedere informazioni al Soggetto Gestore.** Inoltre, qualsiasi informazione ed azione inerente la tematica ISPM-15 deve essere immessa nel sistema informatico e comunicata ai Servizi fitosanitari dal soggetto gestore.

**Esporta in tutta sicurezza.**  
Con gli imballaggi in legno a Marchio FITOK.

**I pallet e gli imballaggi in legno a Marchio FITOK: sicuri e assicurati.**


**Sicuri.** Il Marchio FITOK su pallet e imballaggi in legno indica che sono state applicate le misure fitosanitarie richieste a livello internazionale e che il materiale può essere esportato in Paesi che hanno sottoscritto lo Standard ISPM n.15.

**Assicurati.** Il sistema di gestione fitosanitaria degli imballaggi in legno a Marchio FITOK garantisce la tracciabilità dei processi e dei prodotti. Questo ha permesso di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalle contestazioni internazionali su tutto il materiale a Marchio IPPC/FAO.

Compra solo da imprese autorizzate.  
Cerca sul sito [conlegno.org](http://conlegno.org)

**FITOK**  
MADE IN conlegno

### FLUSSO DI GESTIONE FITOSANITARIA E RELATIVA RINTRACCIABILITÀ



## 7.10 L'assicurazione del Sistema FITOK

L'implementazione di un sistema di gestione fitosanitaria che garantisce la **rintracciabilità di processi e prodotti** in Italia ha consentito, unici a livelli europeo (e probabilmente mondiale), **di stipulare una specifica polizza assicurativa con un'importante compagnia a copertura dei rischi derivanti dalle contestazioni internazionali su tutto il materiale a marchio IPPC/FAO.**

Infatti, nonostante tutte le possibili precauzioni che possono essere prese per contenere il rischio di non conformità, una merce spedita su un qualsiasi imballaggio in legno (quindi anche FITOK) può essere oggetto di ispezione ai sensi dell'ISPM-15 in dogana da parte degli ispettori incaricati.

Se il danno fitosanitario (reale o presunto) viene accertato, anche per esempio nel caricamento di imballaggi di legno dove per vari motivi il marchio IPPC/FAO spesso non è più visibile al momento dell'apertura del container o è stato inserito materiale di fissaggio non controllato e non marchiato IPPC/FAO da altri operatori, l'imballaggio in legno può essere oggetto di contestazione internazionale (Paese importatore vs. Paese esportatore). In tal caso, in genere, l'utilizzatore

(l'esportatore) tenta di rivalersi economicamente sull'azienda che gli ha venduto l'imballaggio in legno.

A questo punto avviene la segnalazione da parte del consorziato all'Area Tecnica FITOK. Se, a seguito delle verifiche effettuate (che possano spaziare dall'analisi dei tracciati di trattamento, alla tracciabilità del lotto, agli aspetti fitosanitari veri e propri, al controllo in porto nel momento del rientro del carico ecc.) si evince che il consorziato (e quindi il suo cliente), nonostante il rispetto del Regolamento per l'Utilizzo Volontario del Marchio FITOK, ha subito un danno economico (trattamento fitosanitario, movimentazione, eventuale rientro del materiale ecc...) si procede alla copertura da parte della "polizza fitosanitaria ISPM-15 FITOK".

La specifica polizza viene migliorata e rinnovata annualmente da parte del Consorzio per conto di tutti i suoi aderenti e per tutti gli imballaggi prodotti a Marchio FITOK. Il prossimo passo sarà di coinvolgere responsabilmente e consapevolmente anche gli acquirenti degli imballaggi FITOK, in maniera tale da far emergere ancor più il valore aggiunto di "lasciapassare" in dogana legato al Marchio FITOK.

## 7.11 Conclusioni: FITOK, un marchio a valore aggiunto

Da quanto riportato emerge che il successo del Sistema FITOK si basa su 8 fattori chiave:

1. **La corresponsabilità tra soggetti pubblici (NPPO) e privati** (Aziende, ConLegno, Enti Ispettivi)
2. **La trasparenza di Sistema** insita nel gestionale "Fitokweb"
3. **I controlli** effettuati da organismi terzi indipendenti e dalle NPPO
4. **La tracciabilità dell'imballaggio** data dal Riferimento di Rintracciabilità Fitosanitaria, numero di lotto presente su ogni imballaggio prodotto a marchio FITOK
5. **Gruppo di tecnici esperti** in imballaggio di legno e tematiche fitosanitarie che migliorano continuamente le procedure e gli aspetti tecnici del sistema di certificazione ISPM-15 italiano
6. **I dati statistici** sul materiale trattato giornalmente, settimanalmente, mensilmente ed annualmente
7. **L'assicurazione** dell'intero sistema ISPM-15 italiano
8. **Il sistema formativo ed informativo per la crescita della responsabilità fitosanitaria delle imprese coinvolte**

Proprio grazie a questi elementi oggi, a 7 anni dalla nascita del Sistema, possiamo sostenere che FITOK è diventato, senza volerlo, un **Marchio a valore aggiunto nel mondo dei sistemi di certificazione ISPM-15**

Grazie a questi elementi oggi, a 7 anni dalla nascita del Sistema, possiamo sostenere che FITOK è diventato un **Marchio a valore aggiunto nel mondo dei sistemi di certificazione ISPM-15**.

Innanzitutto perché dietro al Marchio esiste tutto ciò che non vediamo ed è difficilmente tangibile: il **valore delle imprese aderenti nel rispetto del Regolamento FITOK, il valore degli organismi ispettivi nel controllare il rispetto del Regolamento, la ricerca e lo sviluppo per i miglioramenti del sistema, la formazione ed informazione a 360 gradi sul mercato.**

Appare evidente che un sistema di controllo che garantisce le caratteristiche dei prodotti, diviene tanto più interessante, sia per gli operatori nazionali che per gli acquirenti internazionali, quanto il sistema appare affidabile e la qualità dei prodotti comprovata.

Il marchio FITOK permette di vedere questo esercizio non solo come costo necessario a soddisfare gli obblighi internazionali, ma come opportunità di cui avvalersi nelle esportazioni, sia direttamente come valore aggiunto alla qualità degli imballaggi, sia come possibilità di difesa contro gli attacchi ai nostri prodotti in esportazione o nei contenziosi internazionali.

È per questo che l'attività sviluppata in questi anni ha portato alla crescita di un intero settore che ha trasformato vincoli e obblighi legislativi in opportunità di sviluppo.

